

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI :**

1. Le presenti condizioni generali d'acquisto ("Condizioni Generali") costituiscono parte integrante e sostanziale (i) di ciascun ordine d'acquisto (di seguito Ordine ovvero "Ordini" al plurale) emesso da una delle società del Gruppo DGS ("Acquirente") nei confronti di un fornitore ("Fornitore") per l'acquisto di prodotti e/o servizi (la "Fornitura") (ii) di ciascun contratto che Acquirente e Fornitore potranno sottoscrivere ("Contratto").

La Fornitura potrà essere resa a favore dell'Acquirente ovvero a beneficio dei clienti di quest'ultimo ("Cliente" ovvero "Clienti").

2. Ciascun Ordine emesso dall'Acquirente e/o ciascun Contratto è pertanto composto dalle presenti Condizioni Generali, dalle condizioni specifiche di cui all'Ordine o di cui al Contratto e dai relativi eventuali allegati. Nessun altro documento, incluse proposte del Fornitore, quotazioni di prezzo, conferme di ricevute d'ordine, entreranno a far parte dell'Ordine o del Contratto salvo che consti del consenso scritto dell'Acquirente. Nessun diritto che derivi all'Acquirente dall'Ordine o dal Contratto potrà essere modificato senza il consenso scritto dell'Acquirente.

3. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e le disposizioni contenute negli Ordini e/o negli eventuali Contratti, queste ultime prevalgono con esclusivo riferimento ai profili cui il contrasto si riferisce; in caso di contrasto tra le disposizioni contenute negli Ordini e/o negli eventuali Contratti e quanto previsto nei relativi allegati, le prime prevalgono.

4. Il rapporto contrattuale tra Acquirente e Fornitore (nel seguito congiuntamente definiti come "Parti" e singolarmente come "Parte") si perfeziona al ricevimento da parte dell'Acquirente dell'accettazione per iscritto dell'Ordine da parte del Fornitore nel termine indicato nell'Ordine ovvero alla sottoscrizione del Contratto. L'Ordine e/o il Contratto sono definiti "Accordo". In ogni caso, anche in assenza di tale accettazione scritta, l'Accordo si considererà concluso e sottoposto alle presenti Condizioni Generali, qualora il Fornitore inizi l'esecuzione nel termine indicato nell'Ordine o nel Contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c. dandone prontamente avviso all'Acquirente.

2. **DURATA DELL'ACCORDO:** La durata della Fornitura è espressamente indicata nell'Accordo. Il rapporto contrattuale potrà essere rinnovato solo dietro richiesta scritta dell'Acquirente ed alle condizioni che saranno concordemente pattuite.

3. **OGGETTO, CORRISPETTIVI, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO:** L'oggetto, i corrispettivi, le modalità di esecuzione saranno precisati nell'Accordo. Le eventuali quantità ed i corrispettivi previsti nell'Accordo sono da intendersi per un valore massimo e dunque non impegnativi per l'Acquirente. Il Fornitore prende atto ed accetta che le quantità ed i corrispettivi indicati nell'Accordo sono meramente indicativi e potrebbero non essere integralmente assegnati dall'Acquirente durante la vigenza dell'Accordo e rinuncia, ora per allora, ad avanzare qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo. Salvo diversa disposizione contenuta nell'Accordo, i corrispettivi effettivamente dovuti al Fornitore saranno corrisposti entro 120 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura che potrà essere emessa nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo ovvero nel presente documento.

4. **RECESSO:** All'Acquirente è riservata la facoltà di recedere, anche parzialmente, dall'Accordo, in qualunque momento con comunicazione da inviare al Fornitore via Raccomandata a.r. o PEC, con un preavviso di 15 giorni. In tal caso comperterà al Fornitore solo ed esclusivamente il corrispettivo pattuito, in misura proporzionale alla porzione di Fornitura effettivamente eseguita sino alla data di efficacia del recesso con espressa rinuncia del Fornitore - anche in deroga alle vigenti disposizioni normative - a ogni altro importo di qualsivoglia tipologia.

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE:

1. Qualsiasi diritto d'autore o diritto di proprietà intellettuale su quanto realizzato dal Fornitore nell'esecuzione di un Ordine è dell'Acquirente. Il Fornitore concederà tutti i diritti e le licenze necessarie all'Acquirente per l'utilizzo e la vendita dei prodotti o servizi acquistati con l'Accordo. Il Fornitore si impegna a difendere, proteggere l'Acquirente da ogni responsabilità derivante da qualsiasi procedimento giudiziario o da qualsiasi rivendicazione sollevata nei confronti dell'Acquirente e dei Clienti di quest'ultimo, per violazione di brevetti, di invenzione industriale, diritti d'autore, marchi e/o segreti industriali causati da prodotti o servizi forniti in esecuzione dell'Accordo. In presenza di contestazioni o rivendicazioni, il Fornitore si impegna ad ottenere l'autorizzazione per l'Acquirente ed i suoi Clienti di continuare ad utilizzare e vendere i prodotti o servizi oggetto dell'Accordo oppure a sostituire quanto fornito con prodotti o servizi regolari di contenuto analogo.

2. Eventuali clausole di riserva della proprietà in favore del Fornitore (ovunque presenti: a titolo esemplificativo, nelle condizioni generali e/o particolari di vendita, fatture, offerte od ordini di vendita, conferme d'ordine, documenti di trasporto etc.) si hanno per non apposte e sono del tutto prive di efficacia.

6. **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:** Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, in nessun caso l'Acquirente sarà responsabile verso il Fornitore della perdita di redditi e/o di profitti o per danni accidentali, indiretti e/o consequenziali.

7. FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

1. Il Fornitore potrà emettere la propria fattura una volta ottenuto il benestare alla fatturazione da parte del Responsabile di commessa nominato dall'Acquirente.

2. Ad ogni singola fattura possono corrispondere più benestare. Ove la fattura venga emessa in mancanza di benestare alla fatturazione, il Fornitore si impegna - su richiesta dell'Acquirente, ad emettere nota di credito e una nuova fattura per la sola parte relativa all'autorizzazione ricevuta. Il benestare alla fatturazione ovvero il pagamento della fattura non implicano in alcun modo l'accettazione totale o parziale della Fornitura da parte dell'Acquirente.

3. Il benestare alla fatturazione e i relativi pagamenti saranno comunque subordinati alle modalità e tempi di autorizzazione e pagamento del Cliente.

4. Le fatture dovranno essere obbligatoriamente inviate in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (salvo le eccezioni previste dalla Legge 205 del 27/12/2017 e successive modifiche e integrazioni), utilizzando il codice univoco indicato nell'Accordo entro e non oltre il 10mo giorno di ogni mese.

5. Nei casi in cui non è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica, le fatture autorizzate dovranno essere obbligatoriamente inviate in formato non editabile (.pdf) all'indirizzo e-mail indicato nell'Accordo entro e non oltre il 10mo giorno di ogni mese.

6. Non verranno considerate valide le fatture trasmesse in altri formati o inviate ad altri indirizzi e-mail.

7. Nel caso di invio delle fatture oltre il termine stabilito, i termini di pagamento previsti decorreranno dalla data di ricezione delle fatture stesse.

8. Il Fornitore è tenuto a fornire unitamente alla fattura - sempre e senza necessità di alcuna richiesta da parte dell'Acquirente - un DURC valido e regolare, in mancanza del quale l'Acquirente avrà titolo per sospendere il pagamento senza alcun onere aggiuntivo.

9. In caso di mancato o parziale pagamento della fattura le Parti convengono che a seguito di formale costituzione in mora a mezzo Raccomandata a/r da parte del Fornitore verrà assunto quale saggio di interesse moratorio quello applicato dalla BCE nel semestre in cui è effettuato il pagamento, maggiorato di un punto percentuale.

8. OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è tenuto a fornire la documentazione richiesta sul portale jALBO utilizzato dall'Acquirente e ad aggiornare detta documentazione nei casi in cui sia scaduta o mancante; in difetto troverà applicazione la previsione di cui all'articolo che segue.

2. Il Fornitore accetta di fornire entro 10 gg. dalla ricezione della richiesta formulata dall'Acquirente, anche via e-mail ove non gestibile sul portale jALBO, ogni documentazione, certificazione e/o dichiarazione utile e/o necessaria per dimostrare l'adempimento da parte di Fornitore dei propri obblighi ai sensi dell'Accordo e/o consentire all'Acquirente l'adempimento dei propri obblighi contrattuali e/o legali e/o la verifica della regolarità dell'esecuzione. Detta documentazione potrà essere trasmessa dall'Acquirente al Cliente.

3. Il Fornitore, nell'esecuzione dell'Accordo, si impegna ad osservare e adempiere a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti tempo per tempo in vigore. In particolare, il Fornitore si obbliga a osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D. LGS. 09.04.2008 n. 81), all'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della vigenza dell'Accordo per la tutela dei lavoratori. Inoltre, il Fornitore si obbliga a consegnare la documentazione prevista dalla vigente normativa per la verifica dei requisiti tecnico professionali e, in caso di accesso alle sedi dell'Acquirente ovvero di un Cliente di quest'ultimo, a cooperare con l'Acquirente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ivi inclusa la redazione del Duvri laddove necessaria.

4. Il Fornitore garantisce, per sé e i propri ausiliari, di avere sempre correttamente eseguito e che eseguirà tutti gli adempimenti che siano o saranno posti a suo carico da disposizioni di legge o regolamentari che dovessero entrare in vigore anche dopo la data dell'Accordo in materia di assicurazioni, previdenza, assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere (incluso, a titolo meramente indicativo, in materia di lavoro interinale).

5. Il Fornitore dichiara e garantisce, inoltre, di aver provveduto e che provvederà (i) all'adempimento degli obblighi tutti derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile o da eventuali accordi integrativi del medesimo. In particolare, il Fornitore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali (ove previsto) in vigore (ii) al corretto e puntuale pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali.

6. Il Fornitore svolgerà, in piena autonomia, la Fornitura essendo le Parti imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli diversi da uno o più Accordi. L'Acquirente è del tutto estraneo rispetto a ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra il Fornitore ed il personale coinvolto nello svolgimento della Fornitura. Su tale personale, il Fornitore dovrà, costantemente, esercitare i propri poteri di direzione e sorveglianza. In ragione di ciò, i tempi di esecuzione delle attività di detto personale nonché le relative strategie e modalità, saranno soggette all'unica esclusiva e autonoma direzione del Fornitore che dovrà esclusivamente attenersi alle indicazioni tecniche e operative comunicate dall'Acquirente. Più in particolare, save le istruzioni di mero coordinamento con l'attività dell'Acquirente che saranno impartite al responsabile che il Fornitore comunicherà alla conclusione dell'Accordo, l'Acquirente medesimo non potrà impartire al personale del Fornitore direttive, ordini o istruzioni. Pertanto, il Fornitore eserciterà i propri poteri organizzativi e di direzione sul proprio personale in piena autonomia.

7. L'Acquirente potrà ottenere dal Fornitore - entro 10 (dieci) giorni dalla ragionevole richiesta, senza alcun onere a proprio carico e con salvezza di ogni altro rimedio di legge e contrattuale - la sostituzione e/o l'allontanamento del personale che, a proprio insindacabile giudizio, risulti non idoneo allo svolgimento delle mansioni affidate ovvero abbia causato disservizi e/o tenuto un comportamento contrario alla normativa, anche aziendale, applicabile.

8. Il Fornitore si obbliga a mallevare e tenere indenne l'Acquirente e, se presente, il beneficiario finale della Fornitura, da qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo possa essere avanzata, nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo, dal personale impiegato dal Fornitore medesimo ovvero da sanzioni comminate da terzi.
 9. Il Fornitore, inoltre, dichiara e garantisce di avere stipulato prima d'ora e di mantenere pienamente valide ed efficaci, a proprie spese, per tutta la durata degli Accordi: (i) una polizza assicurativa per rischi professionali, che copra atti di negligenza, errori od omissioni nell'esecuzione di attività professionali e altre attività cui è tenuto il Fornitore ai sensi dello specifico Accordo; e (ii) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che copra la responsabilità del Fornitore per danni causati a persone o cose nell'esecuzione dei Servizi oggetto dell'Accordo.
 10. Il Fornitore dichiara di essere dotato di adeguata preparazione e capacità professionale e garantisce che la Fornitura sarà conforme alle specifiche tecniche e funzionali indicate nell'Accordo e/o nei relativi allegati e/o concordate tra le Parti e che verrà eseguita a regola d'arte ed in perfetta osservanza agli standard qualitativi comunicati dall'Acquirente. Tali standard riguardano in particolare, ma non esclusivamente, norme di progetto, analisi, programmazione, test e documentazione tecnica e/o progettuale. Il Fornitore dichiara che gli standard qualitativi definiti dall'Acquirente gli sono noti e si impegna ad uniformarsi ad essi nell'esecuzione dell'Accordo.
 11. Il Fornitore dichiara e garantisce che senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente (i) non utilizzerà in alcun modo e per alcuna finalità i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi dell'Acquirente (ii) non utilizzerà come riferimento né le attività oggetto della Fornitura né i nominativi degli eventuali clienti presso i quali la Fornitura è stata realizzata.
 12. Il Fornitore è informato che DGS S.p.A. ha ottenuto la certificazione SA 8000 (Sistema della gestione della responsabilità sociale) e che DGS S.p.A. e tutte le società controllate da quest'ultima perseguono un comportamento socialmente corretto e responsabile nel rispetto dei principi contenuti nella dichiarazione ONU dei diritti dell'uomo, nelle Convenzioni e nelle Raccomandazioni ILO con particolare riferimento alla tutela dei diritti delle fasce deboli della società. Il Fornitore, pertanto, nell'esecuzione della Fornitura si obbliga ad attenersi alle disposizioni contenute nella politica di responsabilità sociale pubblicata sul sito www.dgsspa.com e a non utilizzare né sostenere lavoro minorile, lavoro forzato e obbligato ed a non attuare discriminazioni né punizioni corporali, coercizioni fisiche o mentali od abusi verbali verso i propri lavoratori
 13. Le Parti concordano che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto all'Acquirente di risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguente diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni.
- 9. VERIFICA, COLLAUDO E ACCETTAZIONE**
1. La Fornitura dovrà essere pienamente conforme alle specifiche tecniche e funzionali contenute nell'Accordo e/o nei relativi allegati e, in mancanza, definite tra le Parti.
 2. La Fornitura sarà svolta durante il normale orario di lavoro osservato dal personale e/o dai clienti dell'Acquirente, ma senza vincolo alcuno di orario. Allo scopo di verificare tale conformità, l'Acquirente avrà diritto di verificare e/o far verificare da terzi da lui incaricati le modalità di esecuzione della Fornitura e, conseguentemente, di non accettare la stessa, in tutto o in parte. Tali attività di verifica avranno luogo, a scelta dell'Acquirente, o presso gli uffici del Fornitore, prima della consegna o al termine della Fornitura.
 3. In caso di controllo dopo la consegna, l'Acquirente si riserva il diritto di effettuare tale controllo e, quindi, di accettare o meno la Fornitura entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa consegna.
 4. Resta in ogni caso salva la garanzia per vizi e/o difetti di buon funzionamento come specificata all'art. 10.
 5. Nell'Accordo o nei relativi allegati potranno essere previste specifiche modalità di svolgimento del collaudo della Fornitura.
 6. La Fornitura sarà rifiutata in presenza di errori e/o malfunzionamenti; in questa circostanza verrà redatto un verbale di collaudo ("Verbale") con esito negativo con le conseguenze previste nell'Accordo. Al ricorrere di tale ipotesi il Fornitore si obbliga ad apportare le necessarie correzioni senza alcun costo a carico dell'Acquirente entro il periodo massimo di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Verbale con esito negativo, dopodiché verrà ripetuta la fase di collaudo con le modalità sopra specificate. Qualora al termine di questa seconda fase di collaudo la Fornitura sia ancora rifiutata, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere di diritto l'Accordo per inadempimento del Fornitore, salvo il risarcimento del danno.
 7. Resta inteso espressamente che qualora l'oggetto dell'Ordine preveda l'esecuzione di prestazioni ovvero la consegna di beni e/o materiali a beneficio di terzi indicati dall'Acquirente, l'accettazione della Fornitura sarà subordinata all'accettazione da parte della sopra indicata terza parte.
- 10. GARANZIA**
1. In aggiunta alle garanzie di legge, il Fornitore garantisce che la Fornitura: (i) verrà eseguita a perfetta regola d'arte e sarà esente da vizi, difetti e mancanza di qualità promesse e/o essenziali; (ii) sarà conforme alle vigenti disposizioni normative ed alle prassi, procedure e standard tecnici generalmente accettati nel mercato dell'Information Technology; (iii) sarà conforme a quanto di volta in volta disciplinato nell'Accordo in merito a quantità, qualità, specifiche tecniche, termini e luogo di consegna; (iv) sarà idonea agli scopi e all'uso per i quali è stata acquistata dall'Acquirente, anche se non esplicitati o compiutamente definiti nell'Ordine; (v) non viola la proprietà intellettuale o altri diritti di terze parti e quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione dell'Accordo non sarà gravato da alcun diritto di terzi.
 2. La garanzia ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna della Fornitura salva diversa previsione contenuta nell'Ordine.
 3. Il termine per la denuncia di vizi e difetti, ove applicabile ai sensi di legge, è di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla relativa scoperta.
 4. La violazione delle garanzie di cui al presente articolo consentirà all'Acquirente, in aggiunta ad ogni altro rimedio di legge o contrattuale, di: (i) ottenere dal Fornitore l'esatto adempimento della Fornitura (i.e., sostituzione o riparazione dei prodotti forniti e/o ripetizione o correzione dei servizi). In tal caso, dalla data di corretto completamento della Fornitura decorreranno i 24 mesi sopra previsti; (ii) ottenere dal Fornitore una riduzione - concordata in buona fede - del corrispettivo pattuito; (iii) procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, effettuando in proprio o affidando a terzi - a spese e rischio del medesimo Fornitore - l'esecuzione della Fornitura per le componenti della stessa non conformi e/o dei necessari interventi di sostituzione, riparazione ovvero correzione; ciò previa semplice comunicazione scritta al Fornitore (iv) risolvere l'Accordo ed agire nei confronti del Fornitore per ottenere il risarcimento dei danni. I rimedi che precedono sono tra loro cumulativi e non si escludono fra loro, in quanto compatibili.
 5. Resta espressamente inteso che l'accettazione e/o il pagamento della Fornitura da parte dell'Acquirente non pregiudicano l'esercizio degli applicabili rimedi di legge e/o contrattuali.
- 11. PATTO DI NON CONCORRENZA:**
1. Il Fornitore si impegna ad astenersi - in costanza dell'efficacia dell'Accordo e dei suoi eventuali rinnovi nonché per i trentasei mesi successivi alla cessazione degli effetti dello stesso - dall'intrattenere rapporti di natura professionale, sia autonoma sia subordinata e, comunque, dal prestare la sua attività inerente a quanto oggetto dell'Accordo, direttamente o per il tramite di terzi o con partner commerciali anche in raggruppamento temporaneo di imprese, in favore dei Clienti dell'Acquirente presso i quali il Fornitore abbia svolto attività in esecuzione dell'Accordo.
 2. In caso di violazione del presente patto il Fornitore sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma pari al doppio del corrispettivo globale pattuito e previsto nell'Accordo, fermo restando il risarcimento del danno maggiore.
- 12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO:**
1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dall'Accordo, senza preventiva approvazione per iscritto da parte dell'Acquirente. In assenza di tale approvazione, i crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte del Fornitore neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal Fornitore e che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo/gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.
 2. Le Parti concordano che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto all'Acquirente di risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguente diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni.
- 13. SUBAPPALTO:** Il subappalto, in tutto od in parte, della Fornitura è vietato in assenza di una preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. In caso di autorizzazione, il Fornitore è e rimane pienamente responsabile del corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti dell'Acquirente sulla base dell'Accordo. Il Fornitore è tenuto a verificare il possesso dei requisiti tecnico professionali pendenti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 da parte dei propri subappaltatori (inclusi lavoratori autonomi). Il Fornitore è tenuto a trasmettere all'Acquirente la documentazione comprovante le verifiche effettuate ed il possesso di detti requisiti da parte dei subappaltatori individuati.
- 14. ATTREZZATURE DI PROPRIETA':** Qualora l'Acquirente fornisca parti o strumenti nella sua disponibilità, per poter effettuare quanto richiesto nell'Accordo, il Fornitore si impegna ad utilizzarli solo per tale scopo, custodendo detti strumenti con diligenza. Il Fornitore sarà responsabile del mantenimento in buono stato di quanto ricevuto.
- 15. IMPEGNO DI RISERVAZIONE:**
1. Per l'intera durata dell'Accordo nonché per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi, il Fornitore è tenuto a non utilizzare né divulgare a terzi, a trattare come strettamente riservati e conseguentemente adottare ogni misura necessaria a non pregiudicarne la confidenzialità, (i) ogni dato, informazione e procedura relativi sia alla Fornitura sia all'Acquirente (in particolar modo, seppure a titolo non esaustivo, quelli relativi a diritti di proprietà industriale/intellettuale, informazioni e modelli tecnici, commerciali, economici, finanziari e gestionali, dati di clienti o partner commerciali, transazioni commerciali, proposte, rapporti, piani, proiezioni di mercato, materiale promozionale, controversie di qualsiasi natura pendenti e/o potenziali), (ii) ogni informazione secondaria (ovvero elaborata e/o sviluppata in qualsiasi modo e forma sulla base di quanto sub (i) che precede ovvero comunque incorporante alcuna di tali informazioni).
 2. Inoltre, il Fornitore è tenuto a quanto precede indipendentemente da modo, tempo, luogo e forma in cui le informazioni sopra indicate siano state acquisite e/o siano state comunicate, fatti comunque salvi i casi in cui (i) le stesse siano e/o divengano di pubblica conoscenza per cause non imputabili a Fornitore o al relativo personale, (ii) la loro divulgazione si renda necessaria per ordine dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria ovvero ai fini della corretta esecuzione della Fornitura, nei limiti dello strettamente indispensabile.

3. Su richiesta dell'Acquirente il Fornitore è tenuto a distruggere tutte le sopra indicate informazioni in suo possesso (dando conferma scritta dell'avvenuta distruzione) e/o a restituire all'Acquirente tutte le copie di tali informazioni di cui abbia a qualunque titolo disponibilità.
 4. Con l'accettazione dell'Ordine, inoltre, il Fornitore si impegna – nel rispetto dei principi dello Standard ISO27001 – ad attenersi alle modalità operative ed esecutive definite di volta in volta dall'Acquirente con la finalità di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza e/o che tratterà durante l'esecuzione dell'Accordo. A tale scopo l'Acquirente potrà coinvolgere il personale del Fornitore impiegato nell'esecuzione dell'Accordo in sessioni di formazione specifica e il Fornitore si impegna a far partecipare il proprio personale a tali sessioni. L'Acquirente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sull'effettivo rispetto da parte del Fornitore di quanto qui previsto, riservandosi la facoltà – ove emergessero criticità o inadempimenti – di risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato dal Fornitore all'Acquirente.
16. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE:** Il presente Ordine sarà regolato dalla legge italiana. Il Fornitore dovrà operare in conformità ad essa. Per qualsiasi controversia relativa o comunque connessa con l'Accordo è esclusivamente competente il foro di Roma, con la sola eccezione della chiamata in garanzia in caso di vertenze instaurate da terzi presso foro diverso.
17. **DATA PRIVACY:**
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in relazione alle possibili attività di trattamento dei relativi dati personali da parte dell'Acquirente.
 2. Il Fornitore dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale applicabile al fine di garantire il rispetto della protezione dei dati personali nello svolgimento delle attività ad esso affidate e di tutte quelle che si renderanno necessarie per l'espletamento degli obblighi contrattuali.
 3. Qualora il Fornitore risulti stabilito al di fuori dell'UE in Paesi considerati dalla Commissione Europea come non adeguati ai sensi dell'art. 45 del citato Regolamento, il trasferimento di dati personali – ove previsto – avverrà in presenza di garanzie adeguate come previsto dall'art. 46 del Regolamento UE 679/2016, anche mediante definizione di clausole contrattuali che saranno parte integrante dell'Accordo.
 4. Il Fornitore, al verificarsi dei presupposti, fornisce fin d'ora il proprio consenso a essere nominato con separato atto di nomina, "Responsabile o Sub-responsabile del trattamento" dall'Acquirente o dal Cliente. In ogni caso il Fornitore si impegna a trattare i dati personali e le informazioni di cui è titolare l'Acquirente o il Cliente e di cui verrà a conoscenza esclusivamente in relazione alle finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo e nella misura strettamente necessaria a tale fine, in osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento nonché in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
18. **COMPLIANCE:**
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica ed, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e garantisce di rispettarne i contenuti con riferimento alle attività disciplinate nell'Accordo.
 2. Il Fornitore dichiara e garantisce, in particolare, di aver letto e compreso il Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, nonché la Politica del Sistema Integrato adottata contestualmente alla Certificazione ISO 37001 ("Documenti di Compliance") di cui l'Acquirente, ovvero il soggetto che lo controlla, si è dotato, in ogni caso tutti disponibili al sito internet www.dgsspa.com.
 3. Il Fornitore dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati di cui Decreto 231, avendo dotato la propria struttura aziendale di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di un Codice Etico, di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo del tutto adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti e di aver debitamente formato il proprio personale in merito.
 4. Nel rispetto delle normative applicabili, il Fornitore si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Acquirente, previo accordo in merito alle tempistiche. Il Fornitore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti sia direttamente dalle funzioni aziendali dell'Acquirente sia attraverso il coinvolgimento di professionisti a tal fine incaricati.
 5. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a vigilare sull'esecuzione dell'Accordo al fine di evitare la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 attivandosi per impedire la realizzazione degli anzidetti reati informando tempestivamente l'Acquirente degli eventi rilevati.
 6. Le Parti si danno atto e riconoscono che la conclusione dell'Accordo è avvenuta senza alcuna pressione o condizionamento reciproco; ciascuna Parte si impegna a comunicare immediatamente all'altra qualunque evento, successivo alla conclusione dell'Accordo, che possa anche solo in linea di principio, condizionare la propria indipendenza e libertà di azione.
 7. Il Fornitore si impegna - anche per i propri eventuali lavoratori subordinati e collaboratori che vengano in contatto con l'Acquirente- nel corso dell'esecuzione dell'Accordo e delle obbligazioni ivi dedotte, ad attenersi ai principi ed a rispettare le regole indicate nei Documenti di Compliance di cui al precedente art 18.2. .
 8. L'inadempimento degli obblighi contenuti nella presente clausola consentirà all'Acquirente la facoltà di risolvere l'Accordo con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato dal Fornitore all'Acquirente.
19. **TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**
Qualora l'Accordo abbia ad oggetto l'esecuzione di prestazione a favore di soggetti pubblici, il Fornitore si impegna a rispettare pienamente le disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari .
In caso di violazione da parte del Fornitore di tali disposizioni, l'Accordo si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali danni causati da tale violazione.

IL FORNITORE

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore approva espressamente le clausole sopra riportate delle presenti Condizioni Generali: 3. Oggetto, Corrispettivi, termini e modalità di pagamento; 4. Recesso; 8. Obblighi del Fornitore; 9. Verifica, collaudo ed accettazione; 10. Garanzia; 11. Patto di non concorrenza; 16. Legge applicabile e foro competente.

IL FORNITORE

Informativa per i Fornitori-collaboratori sul trattamento dei dati ex art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento

La informiamo che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento” o “GDPR”), i Suoi dati personali sono trattati da SARCE Srl in qualità di titolare del trattamento (“**Titolare**”).

Il Titolare del trattamento è SARCE Srl, con sede legale in LARGO AMBRETТА CACCIARI, 1/B – 43122 PARMA, Partita IVA 00489920348, in persona del suo legale rappresentante, indirizzo email: privacy@dgsspa.com – dpo@dgsspa.com .

Tipi di dati oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, direttamente riferiti al fornitore o agli interessati quali i propri collaboratori, dipendenti e/o referenti, raccolti nell’ambito del contratto di fornitura sottoscritto tra le parti e/o ai fini della conclusione dello stesso, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l’indirizzo e-mail e in generale i Suoi dati di contatto in qualità di referente nei rapporti commerciali intrattenuti in esecuzione dei rapporti di fornitura.

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali (**finalità di “Esecuzione del Contratto”**);
- adempimento di eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta dei nominativi del vostro personale (cognome, nome matricola, luogo e data di nascita, data assunzione) che effettuano gli interventi per verificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico - professionale, e relativa indicazione della posizione INPS e INAIL e CCNL applicato, adempimenti di obblighi contabili, fiscali e normativi
- gestione dei fornitori, nonché controllo della loro qualità e delle prestazioni effettuate (**finalità di “Controllo della Qualità”**);
- nell’eventualità in cui sia necessario accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché per eseguire controlli sulla sicurezza dei dati e della Rete e per prevenire e contrastare possibili reati informatici. (**Finalità “Difensive e di Prevenzione Reati Informatici”**).

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(b) e 6(1)(c) del Regolamento. La base giuridica del trattamento per le finalità c) e d) è l’art. 6(1)(f) del Regolamento, vale a dire il legittimo interesse che il Titolare ha ravvisato sussistere sulla base del bilanciamento degli interessi effettuato.

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sub a), b), c) e d) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile instaurare rapporti commerciali con il Fornitore e/o dare esecuzione al contratto.

Destinatari e trasferimento dei dati personali

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. dipendenti e amministratori di sistema ecc.);
- fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito ecc..) i quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento o autonomi Titolari;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

I dati potranno essere accessibili alle altre aziende del gruppo DGS per le medesime finalità di cui sopra e/o per finalità amministrativo-contabili ai sensi all’art. 6 ed ai Considerando 47 e 48 del Regolamento.

L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare, ai recapiti sopra indicati.

Trasferimento dei dati extra UE

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.

Conservazione dei dati personali

I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. Il Titolare potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge.

Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore si impegna a fornire a tutti gli interessati di cui fornirà i dati la presente informativa e laddove necessario acquisire il relativo consenso al trattamento dei dati.

I Suoi diritti privacy

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del GDPR in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti sopraindicati.